



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di BARLETTA

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 – cp-barletta@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA N° 79/2018

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTA l'istanza avanzata in data 29/11/2018 ed assunta a prot. n° 19027 in data 20/11/2018 con la quale la Ditta "NUOVA OCEANUS ORCA s.r.l.", richiede l'emissione di apposita Ordinanza per disciplinare i lavori di "ripristino e fornitura degli ormeggi della M/V CP 845 e battello B93 presso la banchina n. 12 del Porto di Barletta". Tale attività sarà effettuata a cura della suddetta società con i mezzi nautici: M/b ORCA 1BL457, da personale subacqueo iscritto nei registri dei sommozzatori tenuti dal Compartimento Marittimo di Molfetta e dai seguenti mezzi terrestri:
- Autocarro Iveco Daily tg. CX878 EZ;
Autogru Nissan Cabstar tg. CS291 CV.
- VISTA l'autorizzazione nr. 06/2018 in data 03/12/2018 rilasciata dalla scrivente Capitaneria di Porto;
- VISTI gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) concernenti l'attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO Il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA La circolare n°115 Serie II Titolo: Demanio Marittimo datata 26.01.1970 del soppresso Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale del demanio Marittimo e Porti;
- VISTO il Dispaccio M_IT-porti/13073 dell'11.10.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i porti relativa alla liberalizzazione dell'attività di sommozzatore e palombaro;
- VISTO Il Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare del 1972 (COL.REG 1972) reso esecutive con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977;
- VISTI gli articoli 30, 81, 1164 del Codice della Navigazione e articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dal giorno 04/12/2018 e per una durata di 28 (ventotto) giorni nello specchio acqueo meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato, parte integrante della presente ordinanza, saranno effettuate immersioni subacquee a cura della Ditta NUOVA OCEANUS ORCA s.r.l. per fornitura e ripristino degli ormeggi delle unità navali del Corpo.

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione dello specchio acqueo

Nei giorni di cui al "RENDE NOTO" nello specchio acqueo evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza e delimitato a cura della ditta NUOVA OCEANUS ORCA s.r.l. con idonee boe di segnalazione che saranno rimosse al termine dei lavori:

- è vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità;

Il comando di bordo delle unità in transito deve sospendere ogni attività che possa creare intralcio e/o nocimento agli operatori subacquei durante l'espletamento dell'attività di che trattasi;

Articolo 2 - Obblighi e prescrizioni

È fatto obbligo alla ditta NUOVA OCEANUS ORCA s.r.l. di osservare scrupolosamente le prescrizioni dell'autorizzazione citata in premessa nonché accertarsi che le condizioni meteo marine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in programma e a sospenderla qualora, il mutamento delle condizioni meteo o altra circostanza renda consigliabile tale decisione;

Articolo 3 - Condotta delle unità in prossimità dell'area interdetta

Le unità in navigazione in prossimità dei punti di immersione dell'operatore subacqueo devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le Unità Navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia in servizio o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Articolo 5 - Sanzioni

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione

Articolo 6 - Disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito Istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta.-

Emessa a Barletta, il 03/12/2018

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sergio CASTELLANO t.a.
C.C.(CP) Stefano ROTOLO

SPECCHIO ACQUEO
INTERDETTO DA
DELIMITARE CON
GAVITELLI

